



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile**

Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3510/2019 R.G. promossa da:

██████████ S.R.L., C.F. ██████████, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Federico Comba (C.F. CMBFRC83A051138U) e dall'Avv. Spina Saverio Carmelo (C.F. SPNSRC72M30C351A), presso il cui studio in Gravina di Catania (CT), Via Dante Maiorana 7, è elettivamente domiciliata.

Attrice

contro

Banca ██████████ S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., C.F. ██████████, quale procuratrice di ██████████ S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., C.F. ██████████ 7, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ██████████ ██████████ (██████████) e ██████████ (██████████), presso il cui studio in Catania, ██████████ è elettivamente domiciliata.

Convenuta

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 02.12.2024 che qui si intende richiamato.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ██████████ S.r.l. conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la ██████████ S.r.l., chiedendo: *“Piaccia al Tribunale di Catania Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in narrativa: NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che con il contratto di finanziamento stipulato in data 28.05.2007 (Repertorio n. 15682 - Raccolta n. 3968) è stato pattuito e/o promesso un TEG (Tasso Effettivo Globale) superiore alla soglia usura vigente alla data di stipulazione del contratto; conseguentemente: a) dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi (corrispettivi e moratori) contenuta in contratto; b) dichiarare la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito; c) rideterminare il rapporto di dare / avere tra le parti, compensando il credito vantato dalla banca a titolo di capitale con il controcredito vantato da ██████████ Srl a titolo di interessi indebitamente corrisposti, quantificato nella somma di Euro 132.909,05 o quella diversa maggiore o minore somma quantificata in corso di causa. IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare che con il contratto di finanziamento stipulato in data 28.05.2007 (Repertorio n. 15682 - Raccolta n. 3968) è*

stato pattuito e/o promesso un tasso di interesse moratorio superiore alla soglia usura vigente alla data di stipulazione del contratto; conseguentemente: d) dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi (corrispettivi e moratori) contenuta in contratto; e) dichiarare la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito; f) rideterminare il rapporto di dare / avere tra le parti, compensando il credito vantato dalla banca a titolo di capitale con il controcredito vantato da [REDACTED] Srl a titolo di interessi indebitamente corrisposti, quantificato nella somma di Euro 132.909,05 o quella diversa maggiore o minore somma quantificata in corso di causa. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, accertare e dichiarare che con il contratto di finanziamento stipulato in data 28.05.2007 (Repertorio n. 15682 - Raccolta n. 3968) è stato pattuito e/o promesso un tasso di interesse moratorio superiore alla soglia usura vigente alla data di stipulazione del contratto; conseguentemente: g) dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi moratori contenuta in contratto; h) rideterminare il rapporto di dare / avere tra le parti, compensando il credito vantato dalla banca a titolo di capitale ed interessi corrispettivi con il controcredito vantato da [REDACTED] Srl a titolo di interessi moratori indebitamente corrisposti, da quantificarsi in corso di causa. IN OGNI CASO, con vittoria di tutte le spese di causa.”.

All'uopo premetteva che la [REDACTED] S.r.l. in data 28.05.2007 aveva stipulato con la Banca [REDACTED] S.p.A. un contratto di finanziamento, Repertorio n. 15682 - Raccolta n. 3968, con il quale la banca aveva concesso alla mutuataria l'importo di Euro 900.000,00 garantito da una ipoteca volontaria su di un immobile sito in Catania, nella [REDACTED].

Senonché, a seguito del mancato pagamento di alcune rate di ammortamento il contratto di finanziamento veniva risolto e la società attrice era dichiarata decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., subendo per l'effetto il pignoramento del bene immobile oggetto di ipoteca.

Nondimeno, con l'atto di citazione notificato lamentava come il rapporto bancario in esame presentasse criticità tali da rendere necessaria la rideterminazione del reale ed effettivo rapporto di dare/avere tra le parti, essendo stato pattuito un TEG superiore alla soglia prevista in tema di usura.

Segnatamente, deduceva che nell'ambito degli oneri da includere nel calcolo del TEG rientravano anche quelli eventuali, quali gli interessi moratori, indicati in contratto nella misura dell'11,22 % (tasso contrattuale 6,22 % + 5 %), superiore alla soglia usura vigente alla data del 28.05.2007 prevista per la relativa tipologia di rapporto bancario (7,96 %), per cui includendo nel calcolo del costo complessivo del finanziamento anche il tasso di interesse moratorio (già di per sé usuraio), il TEG era di certo superiore alla soglia usura derivandone la nullità della clausola contrattuale relativa al tasso di interesse (corrispettivo e moratorio) e la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito.

In subordine, osservava che il carattere usuraio del tasso di interesse moratorio dovesse integralmente travolgere la clausola contrattuale relativa agli interessi, comportando ai sensi e per gli effetti degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.: a) la nullità della clausola contrattuale relativa al tasso di interesse (corrispettivo e moratorio) b) la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito c) la rideterminazione del rapporto di dare/avere tra le parti.

In via ulteriormente gradata rilevava che doveva quantomeno essere dichiarata nulla la clausola contrattuale relativa al tasso di interesse moratorio, con conseguente rideterminazione del rapporto di dare/avere tra le parti, compensando il credito vantato dalla banca a titolo di capitale ed interessi corrispettivi con il controcredito vantato da [REDACTED] Srl a titolo di interessi moratori indebitamente corrisposti, da quantificarsi in corso di causa.

Preso atto che la convenuta non si era costituita, all'udienza dell'11.06.2019 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. rinviandosi per il prosieguo al 14.04.2020.



Con le prime memorie 183 c.p.c. l'attrice precisava le proprie domande (art. 183 c.p.c.) in via subordinata, un ulteriore profilo di nullità parziale del contratto, rappresentato dall'omessa indicazione in contratto del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi ed il relativo complessivo ammontare.

Istruita la causa a mezzo di Consulenza tecnica d'ufficio e depositata la prima perizia da parte del tecnico incaricato, dott.ssa Bella Tiziana, con comparsa depositata il 16.03.2022 si costituiva la [REDACTED] S.p.A., quale procuratrice di [REDACTED] S.r.l., a cui aveva ceduto il proprio credito, respingendo le doglianze avverse.

In particolare, la convenuta contestava: il c.d. cumulo dei tassi d'interesse, corrispettivi e moratori, fatto dalla controparte al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia di usura e l'usurarietà del solo tasso moratorio contenendo il contratto la "clausola di salvaguardia" ed alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/2020.

Sulla omessa indicazione in contratto del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi eccepiva che le rate semestrali di ammortamento del mutuo comprendevano semplicemente una quota costante di capitale ed una quota parte di interessi calcolati al tasso nominale annuo pari all'EURIBOR a sei mesi aumentato dello spread onnicomprensivo di 2 punti annui per cui nessuna capitalizzazione degli interessi era prevista.

Di guisa che, contestava gli esiti della CTU e concludeva chiedendo: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice Unico, contrariis reiectis, - rigettare le domande attoree perché totalmente infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi."*

Andata la causa a sentenza, la stessa veniva, tuttavia, rimessa in istruttoria con ordinanza del 22.08.2022 disponendosi il richiamo del CTU al fine di riliquidare gli interessi dovuti a titolo di mora, applicando il tasso corrispettivo pattuito ed individuando il saldo finale a credito\debito riferibile al mutuo in parola.

Nonostante l'integrazione della Consulenza, depositata il 23.11.2022, si rendeva però necessario un nuovo richiamo dell'esperto al fine di fornire dei chiarimenti, resi i quali la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni.

Nelle more, parte attrice con apposita istanza del 25.11.2022 dava atto che la parallela procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 579/2016 -pendente innanzi al Tribunale di Catania, incardinata da [REDACTED] SRL nei confronti di [REDACTED] SRL ed avente ad oggetto la vendita forzata dell'immobile di proprietà di [REDACTED] SRL concesso da quest'ultima a garanzia del mutuo in esame- si era conclusa con la vendita del prefato immobile e che in data 22.11.2022 il professionista delegato aveva provveduto a depositare la "RELAZIONE FINALE" (doc. a), nella quale il professionista certificava di aver dato esecuzione al piano di riparto depositato in data 16.05.2022, attraverso il pagamento (da ultimo con bonifico datato 15.11.2022) a [REDACTED] SRL delle somme ivi specificate estinguendo integralmente la posizione debitoria nei confronti della convenuta.

Precisate, quindi, le conclusioni come da verbale del 02.12.2024 la causa era trattenuta in decisione assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Tanto premesso, le domande formulate da parte attrice si sono rivelate solo parzialmente fondate per quanto appresso si dirà.

All'uopo si premette che alla luce del pagamento integrale delle somme di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. 579/2016 r.g. ricavate con la vendita dell'immobile a suo tempo ipotecato in relazione al credito nascente dal contratto di mutuo oggetto del presente giudizio l'attrice ha precisato le conclusioni chiedendo di : a) accertare e dichiarare che [REDACTED] SRL ha integralmente estinto la



creativo', in quanto percentuale relativa ad ~~una parte della somma applicata~~ ~~alla parte mutuataria~~”).

Ebbene, sul tema questo Tribunale ha, in più occasioni, aderito a quanto previsto dalla Banca d'Italia (si veda la comunicazione del 3.7.2013 secondo cui: *“In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui 'la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali'. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”*). Non si tratta, invero, di applicare circolari amministrative anziché la legge, ma di prendere definitivamente coscienza del fatto che rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all'entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall'entità del finanziamento, essendo legati invece all'entità dell'inadempimento (Tribunale Cremona, ordinanza 09.01.2015). In definitiva, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti (in questo senso anche Tribunale Lanciano 14.3.2016; Tribunale Pescara 20.10.2015; Tribunale Padova 23.9.2014; Tribunale Verona 30.4.2014).

Detto orientamento è stato, poi, di recente consacrato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/20, a mezzo della quale il Supremo Collegio -dopo aver riconosciuto che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori- ha affermato, per quanto qui di interesse, trattandosi di un finanziamento stipulato nel maggio del 2007, che ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi moratori per i contratti conclusi da giorno 01.04.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25.03.2003) al 30.06.2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma IV, l. 108/1996 pro tempore vigente, che si può riassumere nella seguente formula: $(T.E.G.M. + 2,1) \times 1,5$.

Peraltro, con la superiore pronuncia, si è altresì precisato che ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, vigendo, comunque, l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

Fermo quanto sopra e venendo al caso di specie, occorre sottolineare come dirimente sia stata la consulenza esperita in corso di causa.

Orbene con la relazione del 30.06.2021 il tecnico incaricato, dopo aver escluso che fosse configurabile l'usura rispetto agli interessi corrispettivi di cui al contratto di finanziamento del 28.05.2007 (v. pag. 6 CTU 30.6.2021), ha rilevato il superamento del tasso soglia in relazione al tasso di mora.

Difatti, l'esperto ha correttamente valutato che *“Riguardo al tasso di mora, da contratto è previsto un tasso di interesse di mora pari al 11,22 %. La Cassazione ha sancito in maniera netta la modalità di individuazione della soglia usuraria degli interessi di mora al “tasso soglia” ordinario che si determina, secondo la previsione originaria di cui alla Legge 108/96, aumentando il TEGM (il tasso effettivo globale medio) pubblicato dai decreti ministeriali di riferimento di un correttivo pari al 2,1% e successivamente aumentato ulteriormente del 50% (calcolo vigente al momento della*



stipula del contratto di finanziamento). A questo proposito, il Tribunale di Catania ha stabilito nel contratto. Considerato che il tasso soglia ordinario, in vigore al 28.05.2007, è del 7,96% che equivale appunto al "Tasso soglia su base annua", mentre il tasso soglia di mora sarà pari al 11,12% (5,31% + 2,1% = 7,41% + 3,71% [50% di 7,41]). ... Come già specificato, da contratto è previsto un tasso di interesse di mora pari al TAN maggiorato di 5 punti percentuali, quindi considerato il TAN previsto in contratto del 6,22% il tasso di mora previsto in contratto ammonta all'11,22%. Essendo il tasso soglia di mora secondo la legge 108/96, pari al 11,12%, è chiaro che il tasso di mora previsto dal contratto di finanziamento seppur per poco è un tasso usurario." (v. pag. 6 CTU 30.06.2021).

Pertanto, alla luce delle prefate risultanze peritali che in questa sede si condividono, è stato necessario procedere al ricalcolo degli interessi dovuti a titolo di mora, che facendo corretta applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte, è stato determinato facendo riferimento al tasso corrispettivo lecitamente pattuito.

Di guisa che si ritiene corretta la prima tipologia di ricalcolo elaborata dal consulente con la relazione integrativa del 23.03.2024, che ha previsto l'applicazione dell'Euribor 6 mesi base 360 aumentato de 2%, quale interesse corrispettivo espressamente convenuto nel contratto di finanziamento del 28.05.2007 all'art. 2 (v. all. 3 fasc. attoreo), effettuando il conteggio per il periodo che va dal 31.03.2013 (prima rata non pagata) al 21.12.2015 (data in cui la mora è stata calcolata in precetto- v. all.ti 5 e 23 fasc. attoreo).

Per cui "Gli interessi di mora calcolati applicando il suddetto tasso ammontano ad Euro 10.165,09" (v. pag. 7 CTU integrativa del 23.03.2024).

Atteso, poi, che:

-nelle more del giudizio la procedura esecutiva immobiliare n. r.g. 576/2016 riunita con la procedura n. 746/2017 si è conclusa, venendo archiviata, con l'integrale soddisfazione dei creditori;

-la somma di € 80.614,29 corrisposta a titolo di interessi moratori, indicati dall'attrice negli atti conclusivi, fa riferimento ad interessi di mora maturati tra il 30.09.2016 e la data della vendita (€ 76.706,85) nonché per il "biennio anteriore" (€ 3.907,44) (v. all. b fascicolo attoreo);

-che la creditrice ██████████ s.r.l. ha precettato interessi di mora per il periodo considerato nella consulenza (che va dal 31.03.2013 -prima rata non pagata- al 21.12.2015 -data in cui la mora è stata calcolata in precetto) pari ad € 22.626,19 (v. all. 5 precetto fascicolo attoreo) a fronte di una somma stimata corretta dal consulente in € 10.165,09;

-che, pertanto, dai dati risultanti in atti, non essendo stato stimato l'ammontare degli interessi moratori dovuti al tasso corrispettivo dal 22.12.2015 sino alla data di vendita del compendio pignorato, si ritiene opportuno e necessario fermare i rapporti di dare/avere alla data del 21.12.2015 (data di calcolo degli interessi moratori in precetto) non pronunciandosi per i periodi successivi.

Per le superiori motivazioni parte convenuta stante l'usurarietà degli interessi di mora convenuti, è tenuta a restituire alla ██████████ S.r.l. l'importo € 12.461,10, (risultante dalla differenza tra gli interessi di mora precettati € 22.626,19 – e quelli calcolati in consulenza -€ 10.165,09), quale somma indebitamente percepita a titolo di interessi di mora dalla convenuta alla data del 21.12.2015, oltre interessi e rivalutazione dall'effettivo pagamento e sino al soddisfo.

Le spese seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- Accoglie parzialmente le domande attoree e per l'anziana convenuta con condanna alla ripartizione in favore dell'attrice della somma di € 12.461,10, come sopra meglio specificato, oltre interessi e rivalutazione dall'effettivo pagamento e sino al soddisfo;
 - Condanna parte convenuta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'avv. Federico Comba, quale procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario delle stesse, in € 5.077,00 a titolo di compensi oltre alle spese vive, alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge.
 - Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU.
- Così deciso in Catania, il

Il Presidente di Sez.
(Dott. Mariano Sciacca)